

**REGOLAMENTO GENERALE E DIDATTICO DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO
LUCIANO FONDA – TRIESTE**

Art. 1 – Il Collegio (Finalità)

1. Il Collegio Universitario Luciano Fonda (nel seguito il Collegio) è un ente di promozione della cultura nato per iniziativa dell'Università di Trieste e di alcuni dei più importanti Enti scientifici del capoluogo giuliano per dare la possibilità a studenti meritevoli di vivere e studiare a Trieste.
2. Il Collegio si propone di promuovere l'eccellenza negli studi accogliendo giovani meritevoli da tutto il mondo, affinché possano compiere gli studi presso l'Università di Trieste.
3. Il Collegio persegue le sue finalità provvedendo alle spese di alloggio, organizzando attività formative complementari e integrative di quelle previste dai corsi di studio frequentati dagli allievi, fornendo attività di tutorato, promuovendo la mobilità internazionale, sostenendo economicamente gli allievi.
4. Il Collegio è suddiviso in due aree disciplinari (classi):
 - a. l'area socio-umanistica che fa riferimento ai Corsi di Laurea dell'Area Scienze Sociali Umanistiche dell'Università di Trieste;
 - b. l'area tecnico-scientifica che fa riferimento ai Corsi di Laurea dell'Area Tecnologico-Scientifica e dell'Area Scienze della Vita e della Salute dell'Università di Trieste.

Art. 2 - Ammissione

1. L'ammissione al Collegio è esclusivamente per merito e avviene attraverso una selezione per titoli e/o esami.
2. L'ammissione è regolamentata da bandi che vengono emanati annualmente e pubblicati sul sito Internet www.collegiofonda.it
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il numero di posti messi a bando e la loro tipologia.
4. Le selezioni sono aperte ai cittadini italiani e stranieri comunitari e non comunitari in possesso dei requisiti riportati nei singoli bandi e secondo le modalità ivi indicate.
5. Il Presidente, su proposta del Consiglio Scientifico, stabilisce le modalità di selezione, predisporre i bandi e nomina le commissioni valutatrici tra i professori e ricercatori dell'Università di Trieste e di altre Università e tra esperti non accademici di elevato profilo culturale. Le modalità di selezione vengono rese note contestualmente alla pubblicazione dei relativi bandi.

Art. 3 - Graduatorie e nomine dei vincitori

1. I criteri per il superamento delle prove di ammissione vengono stabiliti dal Consiglio Scientifico e resi noti contestualmente alla pubblicazione del bando di selezione.
2. Al termine delle selezioni, le commissioni formano le graduatorie dei concorrenti per ordine di merito.
3. Il Presidente approva le graduatorie delle selezioni e nomina i vincitori. I vincitori devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di selezione e comprovare l'iscrizione al corso di laurea prescelto presso l'Università di Trieste.
4. In caso di rinuncia o esclusione di uno o più dei candidati vincitori il Presidente attribuisce immediatamente i posti vacanti in base alla graduatoria degli idonei, secondo i termini prescritti dal bando di selezione.

Art. 4 - Attività formative

1. Le attività didattiche e formative extracurricolari sono organizzate dal Collegio su base semestrale. Il primo semestre va dal 1 ottobre al 28 febbraio di ciascun anno accademico; il secondo semestre va dal 1 marzo al 31 luglio di ciascun anno accademico.
2. Le attività formative erogate dal Collegio sono svolte da docenti qualificati e comprendono:
 - a. corsi brevi di carattere preferibilmente interdisciplinare;
 - b. formazione linguistica avanzata;
 - c. laboratori e attività mirate all'acquisizione di soft skills;
 - d. conferenze e seminari aperti anche al pubblico;
 - e. visite a Enti scientifici e luoghi culturali;
 - f. stage formativi presso Enti scientifici e culturali del territorio, nazionali e internazionali;
 - g. attività di tutorato individuale da parte di esperti di elevato profilo scientifico e professionale, finalizzata anche all'orientamento post-laurea.
3. La programmazione, e gli eventuali aggiornamenti, delle attività formative è pubblicata sul sito internet del Collegio.
4. Affinché la frequenza alle attività di cui al comma 2.a-c sia valida gli allievi dovranno frequentare un numero di ore di lezione pari a tre quarti di quelle previste per ciascun corso/seminario/laboratorio, arrotondato all'intero più vicino, e superare la relativa verifica, ove prevista. Ogni lezione/conferenza/seminario deve essere seguita per intero.
5. Gli allievi possono frequentare anche attività didattico-formative non organizzate dal Collegio e richiederne il riconoscimento per un massimo di 20 ore. Queste devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Scientifico e l'allievo dovrà

presentare tutta la documentazione necessaria alla corretta valutazione nonché ad attestarne l'avvenuta frequenza. Al termine dei suddetti corsi gli allievi dovranno produrre una breve relazione sulle attività svolte.

Art. 5 - Diritti degli allievi

1. Il Collegio offre gratuitamente ai propri allievi l'alloggio, di norma in monolocale doppio, presso la residenza Universitaria "ex Ospedale Militare" di via Fabio Severo 40 a Trieste, gestita da RTMLiving (<http://www.rtmliving.com/trieste>). Il diritto all'alloggio comprende i seguenti servizi:

- a. bagno privato, angolo cottura con kit di stoviglie completo, TV LED, Wi-Fi, climatizzazione estiva e invernale;
- b. utenze (acqua, luce, connessione internet, climatizzazione, telefono in camera per chiamate nazionali e a cellulari), pulizia e cambio della biancheria con cadenza settimanale;
- c. accesso alle aree comuni (aule studio, biblioteca, copisteria, sala video, sala musica, palestra, sale relax, lavanderia);
- d. servizio di reception e custode.

2. Una sistemazione in tipologia di alloggio diversa da quella offerta dal Collegio potrà essere concordata tra l'allievo e il gestore della Residenza (RTMLiving). Eventuali maggiori costi saranno in ogni caso a carico degli allievi.

3. Il Collegio offre gratuitamente ai propri allievi le attività formative di cui all'art. 4, comma 2.

4. Il Collegio offre agli allievi orientamento e sostegno economico a periodi di studio all'estero secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del presente regolamento.

5. In aggiunta ai benefici di cui ai commi 1-3 del presente articolo, il Collegio può offrire agli allievi sostegno economico sotto forma di borse di studio. Il numero, l'ammontare, i criteri e le modalità di attribuzione delle borse sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e specificati nei bandi.

6. Gli allievi del Collegio hanno il diritto ad aderire a forme organizzative rappresentative degli studenti attraverso l'elezione di un massimo di quattro rappresentanti, di cui:

- a. non più di due rappresentanti degli iscritti alle Lauree triennali e al primo triennio delle Lauree magistrali a ciclo unico;
- b. non più di due rappresentanti degli iscritti alle Lauree magistrali e al secondo biennio/triennio delle Lauree magistrali a ciclo unico.

7. I rappresentanti degli allievi del Collegio fanno parte della commissione paritetica che comprende il Presidente, il Direttore scientifico e i coordinatori delle due aree disciplinari. Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico.

8. Affinché sia garantita una ottimale e trasparente comunicazione tra gli organi del Collegio e gli allievi, questi ultimi possono richiedere, ogni qualvolta ne sentano necessità, un colloquio con il Presidente e il Direttore Scientifico.

Art. 6 - Obblighi didattici / Doveri degli allievi

1. Gli allievi del Collegio hanno l'obbligo di alloggiare, nel periodo dell'attività accademica, presso la Residenza Universitaria ex Ospedale Militare, in via Fabio Severo 40 a Trieste. Gli allievi devono altresì sottoscrivere e rispettare il regolamento della Residenza.

2. I rapporti degli allievi tra di loro, con il personale del Collegio, con gli altri ospiti e il personale della Residenza Universitaria ex Ospedale Militare devono sempre essere improntati al reciproco rispetto.

3. Gli allievi devono partecipare attivamente e con continuità alle attività formative organizzate dal Collegio frequentando un numero minimo di ore come di seguito specificato:

- a. agli allievi del primo ciclo, che comprende gli iscritti alle Lauree triennali e al primo triennio delle Lauree magistrali a ciclo unico, è richiesta la frequenza ad almeno 60 ore annue, di cui non meno di 20 ore in ciascun semestre. Le 60 ore complessive devono comprendere attività in almeno 3 delle tipologie di cui all'art. 4.2.a-d.
- b. agli allievi del secondo ciclo, che comprende gli iscritti alle Lauree magistrali e agli anni successivi al terzo delle Lauree magistrali a ciclo unico, è richiesta la frequenza ad almeno 30 ore annue, di cui non meno di 10 ore in ciascun semestre. Le 30 ore complessive devono comprendere attività in almeno due delle tipologie di cui all'art. 4.2.a-d.

4. Gli allievi di entrambi i cicli devono completare annualmente una tesina, su uno dei temi svolti nel corso dell'anno accademico, e presentarla in un seminario pubblico, nei tempi e modi definiti dal Consiglio scientifico.

5. Gli allievi devono seguire gli insegnamenti impartiti presso il corso di Laurea dell'Università di Trieste cui sono iscritti e completare annualmente gli esami previsti dal piano di studi universitari entro la rispettiva sessione autunnale con una media ponderata complessiva (ossia riferita agli esami fino a quel momento sostenuti nel corso di studio cui sono iscritti) non inferiore a 27/30. La mancata osservanza di questi vincoli comporta l'esclusione dal Collegio con effetto immediato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

6. Gli allievi che non hanno completato gli esami previsti dal piano di studi universitari entro i termini stabiliti dal precedente comma 3, possono presentare entro il 15 ottobre motivata domanda di proroga per sostenere gli esami mancanti nella sessione invernale, comunque non oltre il successivo mese di febbraio. Possono richiedere la proroga gli allievi che hanno conseguito non meno di 48 CFU nell'anno

in corso con una media ponderata complessiva non inferiore a 27/30. La proroga viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico.

Art. 7 - Diploma

Agli allievi che hanno concluso il percorso collegiale soddisfacendo con regolarità i requisiti di cui all'art. 6 viene conferito un diploma attestante il completamento del percorso formativo previsto.

Art. 8 - Internazionalizzazione

1. Il Collegio incoraggia e supporta la partecipazione degli allievi a programmi di studio, ricerca e tirocinio all'estero.
2. L'entità e le modalità di accesso al sostegno economico per gli allievi in mobilità all'estero (borse di mobilità) vengono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione e vengono pubblicizzate sul sito del Collegio.
3. Le borse di mobilità vengono di norma assegnate agli allievi che partecipano a programmi di mobilità dell'Università di Trieste. Previo parere positivo del Consiglio Scientifico, possono essere assegnate anche ad allievi in mobilità al di fuori di tali programmi, che ne facciano motivata richiesta.
4. Gli allievi in mobilità internazionale saranno esonerati dalle attività didattiche in misura proporzionale alla durata del periodo di mobilità.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

1. La mancata osservanza da parte degli allievi di quanto prescritto dal presente regolamento e comportamenti comunque lesivi del decoro del Collegio, sentiti gli interessati, vengono sanzionati:
 - a. con l'ammonizione da parte del Presidente;
 - b. con la sospensione dal Collegio per un tempo determinato;
 - c. con l'esclusione dal Collegio.
2. Le sanzioni di cui al comma 1, lett. b), c) sono disposte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente ovvero del Consiglio Scientifico. In casi di particolare gravità e urgenza il Presidente può, di sua autorità, sospendere e allontanare dal Collegio un allievo per un periodo non superiore a un mese, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di allontanamento o di espulsione dal Collegio di allieve o allievi minorenni, il Presidente ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità giuridica.